

VALIDITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTI CARTACEI DIGITALIZZATI NEL PROCEDIMENTO D'APPELLO

- Sentenza del 03/06/2025, n. 16/1401 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Locatelli

Rel. Locatelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO

Appello – Copia immagine di atto cartaceo – Notifica a mezzo PEC – Inesistenza atto – Esclusione – Costituzione di parte – Sanatoria.

Massima

In tema di processo digitale, nella vigenza dell'art. 16-*bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, la predisposizione in formato cartaceo dell'atto di appello, con successiva notifica a mezzo PEC di una copia-immagine dello stesso, non comporta l'inesistenza dell'atto, bensì una nullità sanabile dalla costituzione di controparte.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 16-*bis*, comma 3
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16
- L. 17 dicembre 2018, n. 136

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 30950 del 03/12/2024

Difformi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 4815 del 24/02/2025

Vedi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 585 del 10/01/2025
- Cass., Sez. U, n. 6377 del 12/03/2024

Anno pubb.

- 2025

